

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.l.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.l.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.l.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a

NICCOLO' AMMANITI

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

*(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)*

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: 30814. IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, COSTITUITO DA 6 AEROGENERATORI DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 37,2 MW, UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE IN LOCALITA' 'REMPILLO' NEL COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

*(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID:xxxx del procedimento)*

*N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI



**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) *ex art. 24, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*;

**Codice procedura:** ID 10844;

**Proponente:** Sorgenia Renewables S.r.l.

Il sottoscritto **Niccolò Ammaniti**,

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti osservazioni relative al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aereogeneratori della potenza complessiva di 32,7 MW, un sistema di accumulo da 25 MW e relative opere connesse in località 'Rempillo' nel comune di Pitigliano (GR).

Lo stesso, per le argomentazioni che verranno appresso esposte non è coerente con le politiche di sviluppo territoriali contenute nei piani territoriali locali e con la vocazione turistica della zona; oltreché, in contrasto con la tutela dei beni di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

**TESTO DELL'OSSERVAZIONE**

Il progetto in questione è sottoposto al procedimento di VIA Statale *ex All. 2, alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, punto 2)*, giacché prevede , per un totale di 37,2 MW, l'installazione di:

- n. 6 aereogeneratori della potenza unitaria di 6,2 MW, con diametro del rotore pari a 170 m, altezza al hub 125 m e altezza al tip 210 m;
- n. 1 sistema di accumulo di energia a batteria da 25 ME (BESS);
- opere di connessione alla rete elettrica mediante una sottostazione di trasformazione di utenza con trasformatore 30-132 kW. Con realizzazione di un cavidotto interrato della lunghezza di circa 6,8 km.

L'area interessata dal progetto è territorio rurale in un ambito di c.a. 3 kmq, sito nell'altopiano compreso tra l'abitato di Pitigliano e il Lago di Mezzano, rispettivamente ubicati a 3 km e 1,5 km dall'impianto.

Inoltre, al fine di consentire lo spostamento all'interno del parco eolico, è prevista la realizzazione *ex novo* di viabilità di collegamento con larghezza carrabile di almeno 5 m.

#### 1) Circa l'ubicazione dell'impianto.

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato appare carente sotto plurimi punti vista, poiché primariamente non si sofferma adeguatamente sull'analisi concernente l'ubicazione del luogo ed il suo impatto in un territorio che appartiene all'ambito paesaggistico n. 20 "*Bassa Maremma e ripiani tufacei*", connotata da caratteri fortemente storicizzati e nei quali sussiste un equilibrio pressoché inalterato tra morfologia del rilievo e relativi insediamenti. Infatti, lo studio in questione pur preannunciando la volontà di "*analizzare il grado di coerenza degli interventi proposti con le disposizioni e le linee strategiche degli strumenti*" (Studio di Impatto Ambientale, p. 5), entra in contraddizione allorquando considera il sito di installazione idoneo per il sol fatto di non entrare in diretta collisione con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Delibera n. 37 del 27.03.2015 dal Cons. Reg. della Toscana, omettendo, invece, di considerare le plurime indicazioni di segno contrario rinvenienti dai Piani territoriali provinciali e locali.

Infatti, lo studio in questione omette di porre la dovuta attenzione sugli ulteriori livelli di pianificazione territoriale, posto che allorquando considera il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Grosseto (*ivi* § 2.2.2.), omette di considerare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) attualmente vigente (approvato con D.P.C. n. 20 del 11.06.2010), preferendo prendere in considerazione il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.R. n. 38 del 24.09.2021 "*ancora in fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*" (*ivi*, p. 14).

Dacché la mancata considerazione del fatto che l'art. 34, co. 9 del PTC del 2010 vigente specifica chiaramente che è consentita "*l'installazione di aereogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri ... solo ove la loro compatibilità con il sistema paesistico sia dimostrata: in relazione al contesto di riferimento ...; con esclusione, oltre degli ambiti elencati ai punti precedenti ... R.T.1 per le sole gole tufacee e relativi pianori compresi nell'A.M.T. dell'Altopiano del Tufo*". Pertanto le considerazioni *ivi* svolte non possono ritenersi esaustive, anche in considerazione del fatto che in esse ci si limita esclusivamente ad accennare al fatto che "[a]lcuni brevi tratti dell'elettrodotto bordano aree classificate come "*Paesaggi dalle coltivazioni arboree*" (*ivi*, p. 16) senza alcuna ulteriore precisazione se non l'approssimativa assicurazione secondo cui "*l'elettrodotto verrà interrato totalmente lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione*" (*ibidem*). Sicché al lettore

non è dato comprendere in che misura tale elettrodotto si approssimi e/o sconfini in aree arboree (sconfinamento apparentemente evidente allorché si confronti il tracciato indicato nella Figura 2.2.1.1a, di cui allo Studio di Impatto Ambientale con particolare riferimento all'aereogeneratore PI02); così come, in relazione alle medesime aree, non è dato comprendere in che modo impattino i tracciati di nuova realizzazione (in particolare, ma non solo, con riferimento all'aereogeneratore PI02), oltreché l'impatto derivante dal rifacimento delle vecchie strade interpoderali sul complessivo paesaggio, giacché evidente appare il valore paesaggistico e storico di queste ultime in contrapposizione al loro rifacimento secondo i canoni moderni.

Sempre nel medesimo paragrafo, poi, viene riportato che nonostante l'occupazione di un'area complessiva, nella fase di esercizio dell'impianto pari a ben 2.600 mq, gli interventi in questione *“non andranno a generare una frammentazione del paesaggio esistente, ma i rapporti tra paesaggio rurale e insediamenti resteranno invariati”* (ivi, p. 18). Affermazione quest'ultima che appare paradossale allorché si consideri che il progetto in questione prevede l'inserimento nel paesaggio di 6 aereogeneratori e la costruzione di nuove strade e il completo stravolgimento di quelle esistenti, dacché l'opportunità che nello studio in questione venga approfondito maggiormente l'impatto che non solo gli aereogeneratori, ma anche le opere annesse avranno sul complessivo paesaggio in questione. Anche in considerazione del fatto che trattasi di territorio rurale la cui vocazione principale è orientata allo sviluppo delle produzioni agricole con valorizzazione di eccellenza e prodotti tipici, dove trova amplissima diffusione l'offerta turistica con particolare riferimento agli agriturismi. Infatti, dagli allegati fotografici riportati nell'appendice alla relazione paesaggistica risulta evidente lo stravolgimento del complessivo contesto territoriale, ma allo stesso tempo dagli stessi non si comprende in che misura impatteranno le piazzole, le nuove strade e le vecchie strade allargate ed omologate ai canoni moderni, sul complessivo assetto paesaggistico. Dacché l'opportunità di un'integrazione sul punto.

Per quel che concerne il Piano Strutturale Coordinato dei Comuni di Castell'Azzara, Pitigliano e Sorano (PSC), adottato con D.C.C. del 25.09.2008 n. 46 e approvato con D.C.C. del 24.09.2008 n. 32, lo studio in questione pur riconoscendo che il PSC *“individua le risorse identitarie del territorio”* (ivi, p. 20), e che gli aereogeneratori PI04 e PI05 *“ricadono in un'area classificata come di interesse archeologico individuate nel PTC della Provincia di Grosseto ai sensi del DCR 296/88”* (ibidem), nonché richiamando l'art. 31-bis del citato Piano che vieta l'installazione di impianti che utilizzano aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 25 m e di altre tipologie di impianti di identica dimensione; ebbene, pur riconoscendo tutto ciò, il citato studio appare risolvere l'intera questione mediante l'adozione di una variante a strumento urbanistico ex art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, senza opportunamente indagare l'impatto di tali aereogeneratori sui siti di

interesse archeologico. I quali, ad ogni evidenza non potranno che determinare un depauperamento dell'attrattività turistica dell'intera area considerata, posto che in tutta la zona in cui dovrebbero effettuarsi gli scavi per le fondazioni e per la realizzazione degli impianti, sono ubicati edifici storici che hanno mantenuto per secoli, anche dopo il periodo etrusco\romano e medievale, una grande importanza essendo posti sulla direttrice di importante viabilità.

Il medesimo *modus operandi*, in relazione anche ad altre variabili, viene adoperato per quel che concerne il rapporto tra il progetto in questione ed il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Pitigliano (*ivi*, § 2.3.2.). Laddove si fa riferimento al fatto che “*l'aereogeneratore PI05 ricade in un'area interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923*” e che “*tutte le opere ricadono in un'area classificata come territorio rurale aperto ... ed in particolare il subsistema 2*” che è “*normato all'art. 6 delle NPG dove sono riportati gli interventi di trasformazione fisica e funzionale. Tra questi interventi non sono annoverati quelli di progetto*” (*ivi*, p. 23).

Ebbene, il fatto che sull'area in questione vi sia un vincolo idrogeologico che mira a tutelare l'interesse pubblico al fine di prevenire eventuali danni, avrebbe necessitato di un maggiore approfondimento rispetto alle risultanze della relazione geologica citata nello studio, in ragione dell'altamente presumibile impatto sull'equilibrio idrogeologico della zona che avranno sull'area interessata dall'intervento, da un lato, le fondazioni degli aereogeneratori che saranno costituite da un diametro di 28 m, al cui interno saranno inseriti n. 20 pali ciascuno del diametro di 1,5 m e con lunghezza pari a ben 30 m.. Così come l'impatto che avranno le piazzole annesse agli aereogeneratori, ciascuna con superficie pari a 2.600 mq.

Sicché, la zona in questione non appare idonea all'ubicazione di un impianto così territorialmente diffuso e caratterizzato dalla costruzione di imponenti aereogeneratori, oltreché da piazzole con superficie estremamente ampia e strade di collegamento che se allo stato sono meramente interpoderali diverranno, poi, carreggiate ampie la cui “*sezione stradale avrà larghezza carrabile di 5,00 metri ... necessarie per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto delle componenti dell'aereogeneratore*” (*ivi*, p. 42). In quanto, da una parte, la vocazione turistica del territorio verrebbe compromessa (si vedano sul punto i reperti fotografici di cui alle Appendici alla Relazione Paesaggistica); e, da altra parte, in quanto il piano ambientale non appare correttamente istruito alla luce delle considerazioni svolte, oltreché carente circa l'impatto del progetto in questione sul complessivo assetto idrogeologico della zona.

Ma alle considerazioni che precedono se ne devono aggiungere delle ulteriori, in particolare concernenti l'ubicazione dell'impianto in questione in relazione alle aree appartenenti a Rete Natura 2000 ed Aree Naturali protette (*ivi*, § 2.4.4.). Infatti, nello Studio in questione si riporta che l'aereogeneratore PI04 si colloca a soli 990 m dalla SIC “*Selva del Lamone*” (IT6010013) e a soli

990 m dalla ZPS “Selva del Lamone e Monti di Castro”, così come a soli 1,8 km dalla zona IBA (Important Bird Area).

In particolare, quest’ultima, come noto è tutelata dalla Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il cui art. 4, co. 4 prevede che gli “stati membri adottano misure idonee a prevenire ... l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli ... cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione”. Di modo che la citata direttiva impone agli Stati membri non solo di operare per la prevenzione nelle zone specificatamente indicate quali IBA, ma anche all’esterno posto che è di immediata evidenza che l’avifauna non possa ritenersi vincolata alle immediate prossimità dell’IBA in questione.

Dacché, la considerazione secondo cui nello studio in questione sia mancato un adeguato approfondimento concernente l’impatto che tali aereogeneratori avranno sull’avifauna presente nelle immediate prossimità dell’aereogeneratore PI04. Infatti, l’avifauna dell’IBA in considerazione rientra nelle specie indicate nell’Allegato I alla citata Direttiva, ed in particolare si fa riferimento al: i) *Circus pygargus* (Albanella); ii) *Circaetus gallicus* (Biancone) iii) *Pernis apivorus* (Falco picchiaiolo); iv) *falco peregrinus* (falco peregrino). Di modo che per tali specie sono previste “*misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione*” (art. 4, co. 1).

L’Italia con il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”, ha previsto all’art. 5, rubricato “*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS*”, al co. 1, lett. l) ha previsto che: “*Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l’atto di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: ... l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto ...*”. Disposizione quest’ultima recepita per intero dalla D.G.R. n. 454 del 16.06.2008.

Sicché in considerazione del disposto di cui all’art. 4, co. 4 della Direttiva 2009/147/CE, che impegna lo Stato nel suo complesso a prevenire il “*deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione*”, apparrebbe opportuno un approfondimento circa l’ubicazione di tali aereogeneratori che, in svariati punti, sembrano approssimarsi in maniera eccessiva alle zone boschive, come nel caso dell’aereogeneratore PI04 e PI05, così comportando un evidente deterioramento degli habitat.

## 2) Circa la mancata idonea considerazione derivante dal cumulo degli impianti.

Alle considerazioni sino ad ora svolte, si deve aggiungere la mancata considerazione nello Studio in questione della relazione sussistente fra l'impianto in questione e gli altri impianti sussistenti nella limitrofa provincia di Viterbo. Infatti, la Regione Lazio con D.G.R. n. 171 del 12.05.2023 ha individuato la zona in questione quale satura rispetto all'ubicazione di ulteriori impianti FER di tipo eolico e fotovoltaico, posto che il raggiungimento degli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio sono stati conseguiti *"mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0" ... CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici,"*.

Di modo che insistendo tali impianti nella medesima area geografica, seppur in differenti regioni, le considerazioni svolte dalla Regione Lazio con la citata D.G.R. non possono essere omesse nell'ambito di uno Studio ambientale come quello considerato, dovendosi avere riguardo in una VIA statale dell'impatto complessivo di un impianto così imponente anche su zone limitrofe, come ad esempio i comuni di Farnese, Valentano e Latera

## 3) Danni alle persone

I residenti nei terreni limitrofi già patiscono la cronica carenza d'acqua della zona, che d'estate, e ultimamente anche in primavera, manca del tutto, per cui la sussistenza si gioca sulle scorte che ciascuno riesce a stoccare nei mesi di pioggia. L'impatto del consumo idrico necessario per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico sarebbe fatale per gli approvvigionamenti degli abitanti della zona.

Infine, i residenti nei terreni limitrofi all'impianto, oltre a patire a livello neurologico gli effetti delle vibrazioni sonore e luminose delle turbine, si vedrebbero negato il "Diritto al panorama" riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con la sentenza del 27 gennaio 2015, n. 362: *"Poiché, dunque, il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto (...) e tutelato dalle norme urbanistiche, (...)*

*pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisiti."*


\*

Si confida quindi, fermi anche i necessari descritti approfondimenti senza i quali l'istruttoria è straordinariamente lacunosa, nell'archiviazione del procedimento e nel diniego della Via statale.

La rivista realizzazione comporterebbe lo spopolamento e la chiusura della diffusa agriturismo che valorizza le risorse naturali della zona, e la necessaria "fuga" dei titolari di abitazioni come lo scrivente che ovviamente non potrebbero permanervi.

In fede e con ogni salvezza.

Nicolò Ammaniti



Io sottoscritto Avv. Gianluigi Pellegrino dichiaro che la presente copia in formato digitale dell'Allegato 3 - Osservazioni contrarie all'impianto è conforme all'originale analogico in mio possesso

Gianluigi  
Pellegrino

Firmato  
digitalmente da  
Gianluigi Pellegrino  
Data: 2024.02.22  
11:36:25 +01'00'